



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 563 DEL 03/09/2026

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Unità Proponente: SPORT

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE AL RICORSO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI SIENA N. CRONOL. 6278/2026 DEL 13/07/2026 - RG N. 400/2026 - REPERT. N. 837/2026 DEL 14/07/2026, CONTRO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SAN GIMIGNANO FOOTBALL CLUB S.S.D. A.R.L. - CIG. BCDA3871CC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 26/07/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 473 del 23/07/2025 si è provveduto alla risoluzione in danno del contratto Rep. 2522/2024 del 16/04/2024 per l'affidamento

della gestione dell'impianto sportivo comunale per la pratica del tennis e di altre discipline sportive, per grave inadempimento contrattuale da parte della società affidataria "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata";

- con determinazione dirigenziale n. 474 del 23/07/2025 si è provveduto alla risoluzione in danno della convenzione Rep. 2130/2021 del 31/08/2021 per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, per grave inadempimento contrattuale da parte della società affidataria "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata";

Vista la comunicazione del Curatore Dott. Stefano Gronchi, trasmessa a questo Ente con nota prot. n. 23565 del 23/10/2025, con la quale, ai sensi dell'art. 200 CCII, si portava a conoscenza che:

- il Tribunale di Siena con sentenza n. 53/2025, depositata in Cancelleria il 30/09/2025, ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata", nominando Curatore lo scrivente Professionista;
- potrà essere proposta domanda di ammissione al passivo trasmettendo il relativo ricorso al Curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, fissata per il giorno 21/01/2026 alle ore 12:00;

Richiamata la domanda di ammissione allo stato passivo ex art. 201 CCII, trasmessa da questo Ente al Tribunale di Siena con nota prot. n. 27522 del 18/12/2025;

Vista la comunicazione dell'esecutività dello stato passivo ex art. 205 CCII, trasmessa dal Curatore a questo Ente con nota prot. n. 2842 del 06/02/2026, con la quale si provvede a:

- comunicare che, con decreto del 05/02/2026, il Giudice Delegato Dott.ssa Marta Dell'Unto ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo;
- comunicare che avverso il predetto decreto è possibile proporre opposizione a norma degli artt. 206 e 207 CCII;
- illustrare le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali, dando atto che, sulla base dell'inventario negativo depositato, allo stato non si prevedono prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali;
- allegare copia dello stato passivo e dei verbali relativi alle udienze del 21/01/2026 e del 05/02/2026;

Ritenuto necessario proporre giudizio di opposizione avverso il sopracitato decreto del 05/02/2026 con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26/02/2026, con la quale è stato disposto:

- di proporre opposizione avverso il decreto del 05/02/2026 con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo relativo alla liquidazione giudiziale della

società "San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata";

- di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona all'individuazione di un legale per la difesa e assistenza giudiziale in ordine alla causa avanti al Tribunale di Siena per opposizione allo stato passivo;
- di autorizzare il Sindaco a promuovere il detto giudizio, dando mandato a rappresentare l'Ente mediante rilascio di apposita procura speciale all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale per la difesa in giudizio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 140 del 03/03/2026, con la quale è stato affidato allo Studio Legale Ferraroni, con sede in Firenze (FI), Viale del Poggio Imperiale n. 14, P.IVA 04382180489, il servizio di difesa e assistenza giudiziale in ordine alla causa avanti al tribunale di Siena per opposizione allo stato passivo afferente la risoluzione per inadempimento dei contratti relativi all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio, del tennis e di altre discipline sportive, con la San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.;

Dato atto che, con decreto n. cronol. 6278/2026 del 13/07/2026 - RG n. 400/2026 - Repert. n. 837/2026 del 14/07/2026, il Tribunale di Siena ha provveduto a rigettare l'opposizione proposta da questo Ente avverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale della San Gimignano Football Club Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.;

Ritenuto necessario, al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente, proporre ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione avverso il suddetto decreto del Tribunale di Siena;

Dato atto della necessità di individuare un legale, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, per l'assistenza legale in ordine al suddetto ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione;

Dato atto che l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 individua gli appalti pubblici concernenti servizi legali quali contratti esclusi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, anche nel caso di contratti esclusi, l'affidamento tiene conto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 stesso;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 27/08/2026, con la quale è stato disposto di:

- proporre ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione avverso il decreto n. cronol. 6278/2026 del 13/07/2026 - RG n. 400/2026 - Repert. n. 837/2026 del 14/07/2026 del Tribunale di Siena, contro liquidazione giudiziale "San Gimignano Football Club società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in persona del Curatore Dott. Stefano Gronchi;

- dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona all'individuazione di un legale, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, per l'assistenza legale in ordine al suddetto ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione;
- autorizzare fin da ora il Sindaco a promuovere il detto ricorso, dando mandato a rappresentare l'Ente mediante rilascio di apposita procura speciale all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il suddetto servizio di assistenza legale;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di assistenza legale in ordine al ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione avverso il sopracitato decreto n. cronol. 6278/2026 del 13/07/2026 - RG n. 400/2026 - Repert. n. 837/2026 del 14/07/2026 del Tribunale di Siena;

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, dispone che gli Enti Locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad € 5.000,00;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

Ritenuto, a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 36/2023, di individuare quale soggetto a cui chiedere la presentazione di offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto l'Avv. Graziella Ferraroni, con sede in Firenze (FI), Viale del Poggio Imperiale n. 14, C.F. FRRGZL62T64D612S e P.IVA 04382180489, professionista di elevata professionalità e competenza in materia, già affidataria del servizio di difesa e assistenza giudiziale in ordine alla causa avanti al tribunale di Siena e pertanto con una conoscenza diretta ed esaustiva di tutti gli atti;

Dato atto che l'Avv. Ferraroni, si è dichiarata disponibile a svolgere il suddetto servizio e ha presentato il preventivo di € 2.757,00, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, così per un totale di € 3.498,08, oltre spese di iscrizione pari ad € 1.036,00 e contributo fisso pari ad € 200,00, così per un importo complessivo di € 4.734,08, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 04/10/2024, si è provveduto a stabilire che:

- ai sensi del suddetto art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore ad € 40.000,00, si proceda ad una verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici con le quali si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante;
- i controlli a campione avvengano con le modalità di cui all'Allegato A) alla delibera stessa, recante: "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la suddetta procedura si applica a decorrere dagli affidamenti effettuati dal 07/10/2024 e per gli anni successivi fino a nuova determinazione;

Considerato l'importo assai modesto dell'incarico, la natura intellettuale del servizio, l'affidabilità del professionista e il possesso della polizza RC professionale per massimale congruo, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che il CIG relativo all'intervento è BCDA3871CC;

- che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, allo Studio Legale Ferraroni, con sede in Firenze (FI), Viale del Poggio Imperiale n. 14, P.IVA 04382180489, il servizio di assistenza legale in ordine al ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione avverso il decreto n. cronol. 6278/2026 del 13/07/2026 - RG n. 400/2026 - Repert. n. 837/2026 del 14/07/2026 del Tribunale di Siena, contro liquidazione giudiziale "San Gimignano Football Club società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in persona del Curatore Dott. Stefano Gronchi, per un importo di € 2.757,00, oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, così per un totale di € 3.498,08, oltre spese di iscrizione pari ad € 1.036,00 e contributo fisso pari ad € 200,00, così per un importo complessivo di € 4.734,08;
3. di impegnare sul B.P. 2026, al Cap. 124/1 "Spese per patrocinio legale", la somma di € 4.734,08 a favore dello Studio Legale Ferraroni, con sede in Firenze (FI), Viale del Poggio Imperiale n. 14, P.IVA 04382180489 – CIG BCDA3871CC;
4. di dare atto che il CIG relativo all'intervento è BCDA3871CC;
5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto che, considerato l'importo assai modesto dell'incarico, la natura intellettuale del servizio, l'affidabilità del professionista e il possesso della polizza RC professionale per massimale congruo, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

8. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)